Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 195/25 del 13 dicembre 2025

OGGETTO: Affidamento incarico legale per la costituzione nel giudizio incardinato dal dott. omissis innanzi il Tribunale Civile di Palermo – RG n. omissis/2025 – udienza 23 gennaio 2026.

Il giorno 13 dicembre 2025, alle ore 10.30 presso la Sede Legale dell'Ordine, sita in Via Gaetano Maria Pernice, n° 5, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ed ha adottato la presente delibera.

Consiglieri presenti

Zarcone Vincenza	**P**	**Chianese Rita**	**P**	**Mammana Eugenia**	**P**
Panebianco Carmelo	**P**	**Iacono Giuseppe**	**P**	**Mezzatesta Concetta**	**P**
Sidoti Olivo Paolo	**P**	**Leonardi Marco Maria**	**P**	**Spitale Giuseppe**	**P**
Sciacca Liviana	**P**	**Lo Piccolo Calogero**	**P**	**Vallesi Cardillo Barbara**	**P**
Blanco Giovanna	**P**	**Malpasso Andrea Nicola**	**P**	**Zarcaro Valentina**	**P**

Il Consiglio Regionale dell'Ordine

Visto che:

- Alla seduta consiliare tenutasi in data 30 maggio 2025, si è proceduto alla approvazione del Regolamento "*per la programmazione e disciplina degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al libro ii, parte i, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'ordine degli psicologi della regione siciliana"*;
- nel nuovo Codice degli Appalti al "sotto-soglia" viene dedicato il "Libro II – dell'Appalto Parte I – dei Contratti di importo inferiore alle soglie europee", dall'art. 48 all'art. 55, nonché uno specifico allegato (Allegato II. 1);

Richiamato

- nello specifico l'Articolo 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", il quale contiene una elencazione dei contratti c.d. esclusi ovvero che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche i servizi legali di patrocinio e connessi (e ciò in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice), e segnatamente: *"concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o*

altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

- l'art. 13 del nuovo Codice che prevede l'applicazione dei tre principi cui si impernia il nuovo Codice ovverosia "il principio del risultato", "il principio della fiducia" ed il "principio dell'accesso al mercato" anche ai c.d. contratti esclusi;
- l'art. 18 – Titolo III Affidamento dei servizi legali – rubricato "Servizi legali" del cit. Regolamento, il quale prevede al comma 1 "*I servizi legali individuati dall'art. 56, comma 1, lett. h)* [1] *sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. In ragione di ciò, il relativo affidamento avverrà nel rispetto dei soli principi generali previsti dal Codice, inclusi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera, autorizza il RUP a procedere all'affidamento. Il RUP, dopo aver informato il Presidente, procede all'affidamento. Successivamente al conferimento dell'incarico, l'eventuale procura ad litem è sottoscritta dal Presidente*." ed al successivo al comma 3 *"Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio o scadenze processuali impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, sarà comunque legittima una scelta diretta, ma motivata"*.

Ravvisato che:

seppur vi sia un espresso rinvio normativo al principio della concorrenza anche nell'ambito dei servizi legali, con specifica indicazione della relazione funzionale tra la concorrenza ed il principio fondante del risultato, inteso quest'ultimo anche come ottenimento del miglior prezzo, è altrettanto vero che non si può raggiungere "il miglior risultato" a discapito delle esperienze, competenze, strategie di gestione dell'incarico, costi e ulteriori requisiti che occorre tenere in considerazione per il conferimento di un incarico di patrocinio legale dell'Ordine innanzi ad un Organo giurisdizionale.

PREMESSO CHE

1. È stato proposto ricorso innanzi al Tribunale Civile di Palermo notificato a mezzo pec in data 6 dicembre 2025 avverso la Delibera n. 133 del 30.09.2025, notificata a mezzo pec al dott. omissis in data 2 ottobre 2025, di diniego della istanza introitata dal predetto di re – iscrizione all'Albo di questo Ordine territoriale;

2. Con il prefato ricorso si chiede *"in via preliminare ed assorbente: - Accertare e dichiarare la nullità della Deliberazione dell'Ordine n. 133/25 del 30/09/2025 notificata in data 2*

ottobre 2025, in quanto emessa in violazione dei principi cardine del giusto procedimento, ed in particolare del diritto di difesa e del contraddittorio; - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare ed assorbente. NEL MERITO si chiede di: - ***Accertare e dichiarare*** *la nullità e/o illegittimità della Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli psicologi n. 133/25 del 30/09/2025 notificata in data 2 ottobre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la re- iscrizione all'albo degli psicologi, per tutte le ragioni ampiamente esposte in narrativa;* ***- per l'effetto si chiede di accertare e dichiarare*** *il diritto soggettivo del ricorrente alla re - iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi di Palermo, requisito necessario per l'esercizio della professione. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze come per legge"*

3. la udienza camerale innanzi il Tribunale Civile di Palermo – in composizione collegiale – è stata calendarizzata per il giorno 23 gennaio 2024, con termine per la costituzione e produzione documenti per questo Ordine convenuto sino a dieci giorni prima, ovvero entro la data del 13 gennaio 2025;

4. occorre procedere all'affidamento diretto dell'incarico legale per la costituzione in giudizio;

Considerato che

- come sopra anticipato, per i contratti c.d. esclusi nei quali ricade anche l'affidamento di un incarico ad un legale per la costituzione in giudizio si applica "il principio del risultato", "il principio della fiducia" ed il "principio dell'accesso al mercato";
- Rilevata la necessità di resistere nel prefato Giudizio in argomento affidando l'incarico ad un legale che abbia già approfondito la materia dell'Ordinamento professionale prestando attività di consulenza;
- l'incarico dovrà conferirsi ad un legale che non si trova in alcune delle situazioni di esclusione di cui agli artt. articoli 94, 95 e 98 del nuovo Codice degli Appalti;
- trattasi di un procedimento di competenza della Sezione di Volontaria Giurisdizione, di valore indeterminabile;
- l'avv. Antonio Gabriele Armetta del Foro di Palermo, all'esito dell'esame del Ricorso in argomento ha comunicato la disponibilità ad assistere l'Ordine nel giudizio, applicando i minimi tariffari ex **D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.** previsti per i procedimenti di "Volontaria Giurisdizione – complessità bassa", per un importo di pari ad € 3.809,00 oltre accessori (rimborso spese generali 15% e CPA 4%) per l'intero grado di giudizio, per complessivi euro 4.555,56;

Ravvisato che

Sussistono i presupposti anche a mente dei tre principi sopra richiamati di conferire l'incarico al predetto legale, e ciò ove si osservi che quest'ultimo oltre ad avere già manifestato le competenze necessarie alla assistenza e consulenza di questo Ordine, ha fornito la sua disponibilità applicando i minimi tariffari. Di talché, risulta applicato il "principio del risultato".

Accertata

l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità del RUP, previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e di conflitto di interesse ex art. 16 nuovo Codice degli appalti ed ex art. 11 comma 2 del Regolamento cit.

Vista

La disponibilità sul capitolo di spesa del capitolo di spesa 11.003.0005 "Assistenze e Consulenze amministrative, legali e varie" del Preventivo finanziario gestionale – uscite 2026

TUTTO CIO' PREMESO E CONSIDERATO

DELIBERA

Alla unanimità

di affidare all'Avvocato Antonio Gabriele Armetta del Foro di Palermo l'incarico per la assistenza giudiziale nel Giudizio indicato in epigrafe per la sola fase di primo grado. per l'importo di euro3.809,00 oltre accessori (rimborso spese generali 15% e CPA 4%) per l'intero grado di giudizio, e così per complessivi euro 4.555,56 a valere sul capitolo di spesa 11.003.0005 "Assistenze e Consulenze amministrative, legali e varie" del Preventivo finanziario gestionale – uscite 2026;

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Il Segretario	**La Presidente**
Dott. Paolo Sidoti Olivo	Dott.ssa Vincenza Zarcone

Documento firmato e conservato agli atti